



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

STATUTO

EDIZIONE OTTOBRE 2016

Approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436063 del 29 luglio 1992 e modificato con delibere assembleari 11 dicembre 1995, 4 novembre 1996, 30 aprile 1999, 29 giugno 2001, con delibera del Consiglio di amministrazione 26 ottobre 2001 (su delega dell'Assemblea del 29 giugno 2001), con delibera assembleare 22 aprile 2002, con delibera assembleare 29 aprile 2003, con delibera assembleare 25 giugno 2004, con delibera assembleare 21 gennaio 2005, con delibera del Consiglio di amministrazione 27 luglio 2007 (su delega dell'Assemblea del 29 giugno 2001), con delibera assembleare 26 ottobre 2007, con delibera assembleare 11 novembre 2009, con delibera assembleare 10 dicembre 2010, con delibera assembleare 18 aprile 2013 e con delibera assembleare 14 ottobre 2016.

Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria, 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna, 1
Capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v.;;
Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
P. I. 01577330903 - Albo delle Banche: n. 5169 - ABI n. 1015.7
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n. 5387.6;
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della
Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa

TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA -SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. Il Banco di Sardegna S.p.A. (denominato in forma abbreviata anche Banco S.p.A.) è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 112143/26305 a rep. del Notaio Roberto Vacca di Cagliari, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298), traente le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa adempriale della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.
2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico in data 26 giugno 1992 e approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 29 luglio 1992, n. 436063.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ivi comprese tutte le attività che l'Ente conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.
2. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. La Società fa parte del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna». In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.
4. Alla Società, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna», è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate. In ogni caso essa è tenuta a osservare e a far osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Art. 3 - Sede

1. La Società ha sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari.
2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni del valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui:

- n. 43.981.509 azioni per il valore nominale complessivo di euro 131.944.527 sono ordinarie;
- n. 1.167.745 azioni per il valore nominale complessivo di euro 3.503.235 sono privilegiate;
- n. 6.600.000 azioni, per il valore nominale complessivo di euro 19.800.000 sono di risparmio.

2. Le azioni sono nominative e, quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono indivisibili.

3. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie o privilegiate ovvero diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie o privilegiate deve offrirli in prelazione agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, con diritto di accrescimento fra loro. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio giuridico e operazione societaria, anche a titolo gratuito, in forza dei quali si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà degli strumenti finanziari o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale sugli stessi.

L'offerta in prelazione deve essere comunicata, con l'indicazione delle generalità del terzo aspirante acquirente, del prezzo e degli altri termini e condizioni della cessione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e da quest'ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, agli altri possessori di azioni ordinarie o privilegiate, ciascuno dei quali può dichiarare di esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla quota di azioni posseduta, mediante lettera spedita al Presidente del Consiglio di amministrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo.

I diritti spettanti ai soci che non esercitano la prelazione si accrescono proporzionalmente a favore dei soci che ne abbiano espressamente fatto richiesta nella comunicazione di esercizio della prelazione.

Le azioni e i diritti di opzione per i quali viene esercitata la prelazione devono essere trasferiti entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di amministrazione comunica all'azionista offerente l'accettazione dell'offerta con indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità di titoli da trasferire a ciascuno di essi.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità degli strumenti finanziari offerti. Qualora esso sia esercitato solo in parte, il socio offerente è libero di trasferire tutti gli strumenti finanziari all'acquirente indicato.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l'azionista può disporre degli strumenti finanziari offerti non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di consegna della comunicazione dell'offerta.

In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo dell'acquisto in prelazione sarà determinato da un terzo arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Ove non ritenga congruo il prezzo così

determinato, il socio offerente è libero di non effettuare il trasferimento e di conservare la titolarità degli strumenti finanziari.

Ogni comunicazione ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.

5. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Art. 6 - Aumenti di capitale

1. In caso di aumento di capitale, la Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 c.c., può riservare emissioni di azioni a favore di propri dipendenti.

2. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e/o di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.

Art. 7 - Partecipazione al capitale

1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della Società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società secondo le modalità di legge.

Art. 9 - Sospensione del diritto di voto

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere, altresì, esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Capo I Assemblea generale

Art. 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.

Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.

2. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale o da quella amministrativa, purché nell'ambito del territorio nazionale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea

1. Per l'ammissione, l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega per la rappresentanza in Assemblea anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata ad apposito indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante le ulteriori modalità che siano ivi previste.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 35, primo comma.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, c.c. e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli azionisti e/o i Sindaci.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre a deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge:

- discute e approva il bilancio d'esercizio;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale;
- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 18, comma secondo, lett. u), nonché del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;
- approva, in conformità delle disposizioni di Vigilanza, il documento predisposto dalla Capogruppo sulle politiche di remunerazione a favore degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione, controllo e del restante personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

2. Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 15 - Maggioranze per l'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

2. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 16 - Maggioranze per l'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge.

Capo II
Amministrazione

Art. 17 - Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da tredici membri compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

Non possono essere nominati Amministratori coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

Almeno tre Amministratori, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti, debbono possedere i requisiti di indipendenza come stabiliti dall'art. 148, comma terzo, D. Lgs. n. 58/1998 e dalle disposizioni regolamentari e di Vigilanza applicabili.

Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dagli Amministratori a comprometterne l'indipendenza.

Il venir meno in capo a un Amministratore dei requisiti di indipendenza non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.

6. A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista, con la sottoscrizione dei proponenti, autenticata da procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, deve essere presentata da tanti soci titolari, anche congiuntamente, di una partecipazione pari ad almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- b) la lista deve indicare un numero di tredici candidati;
- c) la lista deve presentare almeno tre candidati, specificamente indicati, in possesso dei requisiti di indipendenza nonché un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, deve essere depositata presso la sede legale della Società;
- e) unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:

- (i) le informazioni relative all'identità dei proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti;
- (iii) la dichiarazione di almeno tre candidati attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza;
- (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei requisiti di indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

7. All'elezione del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

8. Qualora siano presentate più di una lista:

- a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne quelli assegnati alla seconda lista ai sensi della seguente lett. b);
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, purché essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati:
 - b1) quattro Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
 - b2) cinque Amministratori, ove essa abbia ottenuto tanti voti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto un numero di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Amministratori, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

Tale meccanismo di sostituzione opera sulla base dei seguenti criteri.

Il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato viene tratto come segue: tre Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata prima e due Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato sono tratti dalla lista risultata seconda.

Il numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza viene tratto come segue: due Amministratori sono tratti dalla lista risultata prima ed un Amministratore è tratto dalla lista risultata seconda.

Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, all'elezione degli Amministratori mancanti provvede

l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

9. Qualora sia presentata una sola lista, ovvero nessuna delle liste diverse da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, tutti gli Amministratori sono tratti dall'unica ovvero dalla prima lista.

Qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero nessuna delle liste presentate abbia conseguito tanti voti che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, gli Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto tra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore deliberazione assembleare.

10. Eletti i componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea nomina fra essi il Presidente e il Vice Presidente, mediante votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

11. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci.

Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dell'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Per la sostituzione degli Amministratori tratti dalla seconda lista, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista sulle candidature proposte seduta stante dai soci presenti.

In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere gli Amministratori in sostituzione, deve aver cura che il Consiglio comprenda il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei requisiti di indipendenza.

Art. 18 - Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Banco e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o in forza del presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:

- a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, nonché quanto assegnato alla competenza dell'Organo con funzione di supervisione strategica dalle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti;
- b) approvare e modificare i regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza;
- c) nominare e revocare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali e i dirigenti, definendone le competenze e il trattamento economico; nominare e revocare i responsabili delle funzioni interne, ove ciò sia attribuito all'Organo con funzione di

supervisione strategica dalle disposizioni delle Autorità e delle Istituzioni di Vigilanza competenti;

- d) assumere o cedere partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, comma primo;
- e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;
- f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i dirigenti;
- g) deliberare - salvo quanto previsto nel successivo art. 24, secondo comma - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;
- h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;
- i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
- l) deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate, fermo restando quanto indicato nell'art. 2, quarto comma;
- m) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
- n) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
- o) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;
- p) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- q) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
- r) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
- s) deliberare sul conferimento di deleghe agli Amministratori in relazione a specifiche materie;
- t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo e di eventuali altri comitati o commissioni;
- u) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale;
- v) deliberare sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

3. Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) e h) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

4. Con esclusione delle attribuzioni indicate al comma secondo, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e stabilendo le modalità e la periodicità del riporto.

5. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 26 sulle attribuzioni del Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in Comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove costituito, e/o del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e la periodicità fissate da quest'ultimo.

6. Il conferimento di poteri a singoli Consiglieri di amministrazione può riguardare unicamente determinati atti o singoli negozi.

7. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio sindacale, con apposita relazione trimestrale, nella quale le operazioni di credito sono riportate per importo globale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare l'informativa è resa sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 19 - Altre competenze del Consiglio: nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

1. È di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza di lavoro di almeno un triennio in posizione di adeguata responsabilità in ambito amministrativo e contabile nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di professionalità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere i requisiti di onorabilità prescritti per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di onorabilità; la perdita dei requisiti comporta decadenza dall'ufficio, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita dei requisiti suddetti.

4. L'incarico ha durata indeterminata e, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, può essere revocato.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca, formulandone l'ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale ovvero, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione medesimo, individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, ovvero dal Direttore generale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.

3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito della Unione Europea) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, telex o telefax, per posta elettronica o, comunque, per altro mezzo tecnologico che consenta la certezza della ricezione, almeno sei giorni prima della riunione e inviato al domicilio di

ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino ai due giorni precedenti la data della riunione.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

5. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 21 - Deliberazioni

1. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22 - Segretario - Verbali

1. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è nominato, dal Consiglio stesso, fra i dirigenti o quadri direttivi della Società.

2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.

3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Capo III Comitato esecutivo

Art. 23 - Composizione, attribuzioni e funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di quattro fino ad un massimo di cinque componenti.

2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e senza potere di proposta.

3. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è anche Segretario del Comitato esecutivo.

4. Le attribuzioni e il funzionamento del Comitato esecutivo sono disciplinati dal Consiglio di amministrazione.

*Capo IV
Presidenza*

Art. 24 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni delle Autorità e dalle Istituzioni di Vigilanza competenti, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta vincolante del Direttore generale, ogni determinazione in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio stesso alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

*Capo V
Collegio sindacale*

Art. 25 - Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi. Sono inoltre nominati tre sindaci supplenti.
I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.
2. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero pari ai posti da coprire, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
3. Possono presentare una lista di candidati l'azionista o il gruppo di azionisti che rappresentino non meno del 5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.
4. Uno stesso azionista o gruppo di azionisti non possono presentare, neanche per interposta persona, più di una lista.
Ogni azionista non può votare più di una lista.
5. I Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Non possono essere nominati alla carica coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dalle disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. Ai componenti del Collegio sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra chi, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale.

6. Le liste, con la sottoscrizione dei proponenti autenticata da procuratori della Società, dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni detenute dai proponenti ovvero da un notaio, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente alla lista, ferma ogni altra documentazione e dichiarazione richieste dalla normativa vigente, devono depositarsi presso la sede della Società a cura dei proponenti:

- (i) le informazioni relative all'identità dei proponenti, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi con le modalità previste dalla normativa vigente;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- (iii) la dichiarazione di almeno un candidato attestante l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente comma quinto per la nomina a Presidente del Collegio sindacale;
- (iv) il curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

7. Ciascuna lista deve indicare non meno di due candidati della prima sezione e di un candidato della seconda sezione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; almeno uno di detti revisori dovrà essere il primo o il secondo membro di entrambe le sezioni di ogni lista.

8. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.

9. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

10. All'elezione dei sindaci, l'Assemblea procede mediante votazione sulle liste presentate. Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

11. Qualora siano presentate più di una lista:

- a) dalla lista risultata prima per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre membri effettivi e due supplenti;
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente.

Qualora, al termine delle votazioni, non risulti eletto il previsto numero minimo di sindaci, effettivi o supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati appartenenti a tale genere, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo

più elevato, in modo che i due sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato siano tratti uno da ciascuna lista.

Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei sindaci mancanti provvede l'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa su proposta dei soci presenti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

12. In caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

13. La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato tratto dalla seconda lista più votata ovvero dall'unica lista presentata, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma quinto.

14. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

15. Nel caso vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla necessaria integrazione del Collegio.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale, si procede come segue.

Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla lista che aveva ottenuto la maggioranza dei voti o dall'unica lista presentata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

Per la sostituzione dei sindaci tratti dalla seconda lista più votata, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati in detta lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto, dalla vigente disciplina legale e regolamentare e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti. In mancanza di candidature, l'Assemblea vota a maggioranza senza vincolo di lista.

In ogni caso l'Assemblea, nell'eleggere i sindaci in sostituzione, deve aver cura che il Collegio sindacale comprenda il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.

16. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

17. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

18. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle disposizioni delle Autorità e Istituzioni di Vigilanza competenti.

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

TITOLO IV DIREZIONE GENERALE

Art. 26 - Direzione generale

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.
2. Il Direttore generale è il capo del personale, sovrintende alle strutture organizzative e al funzionamento della Società.
Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed assiste alle Assemblee.
3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Art. 27 - Assemblea speciale

1. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
 - a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
 - b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;
 - c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito;

- d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune.

2. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli Amministratori della Società quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.

3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'Assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Art. 28 - Rappresentante comune

1. Il Rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio. Al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2. Possono essere nominate rappresentanti comuni anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il Rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

4. Al fine di assicurargli un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, la Società invia al Rappresentante comune la documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione di operazioni straordinarie, negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui essa è messa a disposizione della società di gestione del mercato.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI TITOLARI DI ALTRE CATEGORIE DI AZIONI

Art. 29 - Assemblee speciali

1. Le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti incorporati in altre categorie di azioni debbono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli azionisti della categoria interessata.

Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2415 del codice civile e per la nomina del Rappresentante comune l'art. 2417 dello stesso codice.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 30 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge.

Art. 31 - Riparto degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) alla riserva legale, in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili, sino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo privilegiato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione;
 - c) alle azioni privilegiate, un dividendo pari al 10% (dieci per cento) del valore nominale, subordinato a quello riservato alle azioni di risparmio e prioritario rispetto a quello delle azioni ordinarie;
 - d) alla riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili, e nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

2. La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:
 - a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;
 - b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che:
 - alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione;
 - alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'1% (uno per cento) del valore nominale dell'azione.

3. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

4. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento alla riserva statutaria.

TITOLO VIII DIPENDENZE E RAPPRESENTANZE

Art. 32 - Dipendenze

1. Gli uffici di rappresentanza e le succursali dipendono dalla direzione generale.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Art. 33 - Potere di rappresentanza e facoltà di firma

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a esercitare le funzioni di Presidente nell'ipotesi prevista dal precedente art. 20, secondo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 26, terzo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento.
3. I poteri di firma attribuiti al personale della Società sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente e il Direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Società per il compimento di singole operazioni e affari.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dalle disposizioni di legge; non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (I) la proroga del termine e (II) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 35 - Scioglimento della Società

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.
2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
3. In sede di liquidazione, alle azioni privilegiate è attribuito il diritto al rimborso del loro valore nominale, successivo a quello delle azioni di risparmio e prioritario rispetto alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate è inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore nominale.

Art. 36 - Esclusione dalle negoziazioni

1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, fermo il diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile spettante ai possessori di tali azioni, le stesse conservano i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni da parte della competente Autorità ovvero, se successivo, dalla data di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 37 - Riduzione del capitale

1. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto dalla legge deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.
3. La Società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.
4. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Art. 38 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali in materia.

Art. 39 - Disposizione transitoria

1. Fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, in deroga all'art. 17, comma primo, il Consiglio di amministrazione sarà composto da quindici membri.

2. Qualora, nell'ambito del Consiglio di amministrazione nominato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, venissero a mancare, prima della scadenza del mandato, un numero pari o superiore a dieci Amministratori, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione nominato in sostituzione, che assumerà la durata residua del mandato di quello cessato, sarà composto da tredici membri eletti ai sensi dell'art. 17.